

## La responsabilità del direttore generale di società (\*)

SOMMARIO: 1. L'individuazione della figura del direttore generale. – 2. Le modalità di nomina del direttore generale in relazione all'applicabilità dell'art. 2396 c.c. – 3. Le azioni giuslavoristiche esercitabili nei confronti del direttore generale. – 4. La prescrizione dell'azione contro il direttore generale.

1. *L'individuazione della figura del direttore generale.* – La responsabilità del direttore generale nei confronti dei soci e dei terzi, parificata a quella degli amministratori, ha invero origini piuttosto risalenti nel diritto italiano: difatti, già l'art. 148 del codice di commercio del 1882 la prevedeva espressamente <sup>(1)</sup>.

Tale previsione era comunque accompagnata da un sufficiente tratteggio dell'attività rilevante ai fini dell'individuazione della figura del direttore generale (poi significativa nella prospettiva della responsabilità di costui): attività che veniva individuata dal codice di commercio in quella “*esecutiva delle operazioni sociali*”.

Al contrario, il vigente art. 2396 c.c. si limita a “menzionare” *tout court* il direttore generale, senza chiarire in alcun modo quale sia l'attività qualificante di detta figura. Né, del resto, le funzioni e gli

---

<sup>1</sup> (\*) Il presente scritto è in ricordo dell'indimenticabile amico prof. Riccardo Alessi (1956-2006), della sua intelligenza, del suo sorriso; ed è destinato a un volume collettaneo sulle azioni di responsabilità curato da Matteo De Poli e Gianluca Romagnoli.

Art. 148 cod. comm.: «Se per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea generale la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al consiglio di amministrazione, il direttore è responsabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli amministratori, secondo le disposizioni dell'articolo precedente, nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorità e alla sorveglianza degli amministratori stessi».

specifici compiti qualificanti il direttore generale possono “ricavarsi” da altre disposizioni che, a diverso titolo, lo contemplano (2).

L’art. 2396 c.c. – peraltro ritenuto applicabile a tutti i sistemi di amministrazione e controllo, nonostante il mancato richiamo degli artt. 2409-*undecies* e 2409-*noviesdecies* c.c. (3) – si limita in effetti a disporre che «*le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società*» (4).

Tale silenzio definitorio è stato tuttavia nel tempo colmato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, le quali hanno: (i) in generale, individuato la figura del direttore generale in quella persona, posta ai vertici della struttura gerarchica dei collaboratori dell’organo amministrativo, che attua le direttive da quest’ultimo impartite, interpretandole e fornendo le relative istruzioni alle diverse articolazioni dell’impresa (5); (ii) ritenuto non qualificante di detta figura la sussistenza di un potere di rappresentanza esterna della

---

<sup>2</sup> Ad esempio, l’art. 2390 c.c. concernente il divieto di concorrenza; ovvero l’art. 2434 c.c. sull’approvazione del bilancio sociale; nonché le numerose disposizioni presenti nell’ambito della legislazione speciale (fallimentare, bancaria, finanziaria, ecc.).

<sup>3</sup> Così, tra gli altri, SPIOTTA, *Direttori generali*, in CAVALLI (a cura di) *Assemblea e amministratori*, Torino, Utet, 2013, 780 s.; FOLLADORI, *La responsabilità dei direttori generali*, in *Riv. dir. comm.* 2015, I, 505 s..

<sup>4</sup> Il richiamo contenuto nell’art. 2396 c.c. deve intendersi effettuato sia alle disposizioni del codice che regolano la responsabilità degli amministratori (artt. 2393 ss. c.c.), sia a tutte quelle contenute nella normativa speciale, quale, ad esempio, quella bancaria: e cfr. gli artt. 72, co. 5, e 84, co. 5, t.u.b. (su quest’ultima norma, per un’applicazione specifica, cfr. Cass. 12 giugno 2007, n. 13765).

<sup>5</sup> Cfr., per tutti, SANFILIPPO, in CIAN (a cura di), *Diritto commerciale*, II, Torino, Giappichelli, 2014, 490 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, a cura di M. CAMPOBASSO, Torino, Utet, 2015, 392; ABADESSA, *Il direttore generale*, in *Tratt. Colombo-Portale*, 4, Torino, Utet, 1991, 461; DOLMETTA e SCIARRONE ALIBRANDI, *Questioni attuali sulla figura del “direttore generale” di impresa*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*. Liber amicorum *Antonio Piras*, Torino, Giappichelli, 2010, 407; Cass. 21 ottobre 2011, n. 5641; Trib. Roma, 28 settembre 2015, in *dirittobancario.it*.

società<sup>(6)</sup>, né di un rapporto di lavoro subordinato<sup>(7)</sup>; *(iii)* ritenuto possibile che il direttore generale rivesta, al contempo, anche il ruolo di amministratore (purché non “unico” o delegato all’intera gestione), pur naturalmente mantenendo ferma la distinzione tra le due specifiche funzioni<sup>(8)</sup>; *(iv)* ritenuto che la qualifica “generale” attribuita al direttore non presupponga necessariamente un’assenza di limitazioni ai suoi poteri, ben potendo gli stessi essere circoscritti a

---

<sup>6</sup> ABBADESSA, (nt. 5), 462; BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Milano, Giuffrè, 2004, 228; LUCIANO, *Il direttore generale di s.p.a. tra diritto societario comune e diritto societario bancario*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 1494; Cass. 27 aprile 2007, n. 10096; Cass. 18 maggio 2006, n. 11661; Cass. 8 settembre 2004, 18090.

<sup>7</sup> L’ipotesi di un direttore generale legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato è invero quella di gran lunga più frequente nella prassi; ma nulla impedisce – soprattutto nell’ambito dei gruppi societari di maggiori dimensioni (al riguardo, ABBADESSA, (nt. 5), 463) – che il direttore generale non risulti legato alla società da un rapporto di tale tipo, applicandosi allora la disciplina sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.), ovvero quella sul contratto d’opera (artt. 2229 ss. c.c.); e per quest’ultima prospettiva cfr. MONTALENTI, *La traslazione dei poteri di gestione nei gruppi di società: i “management contracts”*, in *Contr. e imp.*, 1987, 436 ss. Per la non necessità di un rapporto di lavoro subordinato in capo al direttore generale, cfr. espressamente Cass. 5 dicembre 2008, n. 28819; e v. anche Cass. 14 luglio 1993, n. 7796; in dottrina, per tutti, LUCIANO, (nt. 6), 1494; nonché SPIOTTA, (nt. 3), 766 s., ove riferimenti; in senso contrario parrebbe invece orientato SAMBUCCI, sub *art. 2396*, in *Società di capitali. Commentario Niccolini e Stagno d’Alcontres*, Napoli, Jovene, 2004, 721.

<sup>8</sup> SANFILIPPO, (nt. 5), 490 ss.; ABBADESSA, (nt. 5), 474 s.; FOLLADORI, (nt. 3), 509; LUCIANO, (nt. 6), 1495 e 1505 ss.; Cass. 10 novembre 1987, n. 8279; Cass. 29 maggio 1998, n. 5352; Cass. 29 gennaio 1998, n. 894.

determinati segmenti dell'agire esecutivo <sup>(9)</sup>; (v) ritenuto infine applicabile al direttore generale la c.d. *business judgment rule* <sup>(10)</sup>.

2. *Le modalità di nomina del direttore generale in relazione all'applicabilità dell'art. 2396 c.c.* – Ma se quelli appena sintetizzati possono ritenersi risultati ormai sufficientemente acquisiti per l'individuazione della figura del direttore generale <sup>(11)</sup>, anche poi al fine di riconnettere in capo allo stesso tutte le disposizioni sulla

---

<sup>9</sup> BONELLI, (nt. 6), 227; e già BORGIOLI, *I direttori generali di s.p.a.*, Milano, Giuffrè, 1975, 17; MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, Giuffrè, 1956, 207. Secondo AUDINO, *Commento all'art. 2396 c.c.*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, Cedam, 2005, 864, il termine "generale", attribuito dalla legge al direttore avrebbe altresì la finalità di escludere la responsabilità degli altri dirigenti di rango elevato (ad esempio il direttore amministrativo, il direttore commerciale o il direttore preposto a un determinato settore). Cfr. comunque Trib. Milano 31 gennaio 2002, in *Giur. comm.* 2004, II, 101, con nota di DE NICOLA, *Sulla qualificazione dei componenti della "direzione centrale" di una banca e del direttore di succursale bancaria*, secondo cui all'azione di responsabilità ex art. 2396 c.c. debbono ritenersi soggetti anche i componenti della "direzione centrale" di una banca, in quanto configurabili come "direttori generali".

<sup>10</sup> Va da sé che al direttore generale si applicherà la *business judgment rule* esclusivamente in relazione alle specifiche mansioni per le quali gli risulta attribuito un potere *autonomo* di iniziativa; escludendosi pertanto detta applicazione in tutte quelle diverse ipotesi nelle quali l'agire del direttore generale si traduca in atti di mera esecuzione delle decisioni degli amministratori (in argomento cfr. LUCIANO, (nt. 6), 1506 ss.).

<sup>11</sup> Vale rimarcare che anche nell'ambito bancario – ove, come noto, le funzioni del direttore generale assumono particolare rilievo (per tutti: LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2009, 461; LUCIANO, (nt. 6), 1498) – la disciplina di riferimento della figura resta pur sempre quella generale (DOLMETTA e SCIARONE ALIBRANDI, *Sub art. 2396*, in *Le società per azioni, Commentario Abbadessa Portale*, Milano, Giuffrè, 2016, 1476); il che comunque non impedisce alla normativa di vigilanza di definire a sua volta il direttore generale quale «vertice della struttura interna», come tale partecipante «alla funzione di gestione» (così BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza per le banche*, Parte I, Tit. IV, Cap. 1, Sez. I. 4), dettando poi ulteriori regole operative e organizzative (e per ogni ulteriore dettaglio in punto cfr. LUCIANO, (nt. 6), 1499).

responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2396 c.c., restano tuttavia ancora aperti alcuni profili critici.

Il più rilevante è sicuramente quello che discende dalle modalità di nomina del direttore generale richiamate dall'art. 2396 c.c.; ove detta norma – nel richiamare le disposizioni sulla responsabilità degli amministratori – fa un chiaro ed espresso riferimento ai direttori generali nominati dall'assemblea (ordinaria) dei soci, ovvero, in alternativa, dal diverso organo sociale indicato nello statuto (tipicamente: l'organo amministrativo).

Qualora dunque la nomina del direttore generale risulti effettuata da uno di detti organi, *nulla quaestio*: allo stesso, in caso di *mala gestio*, si applicheranno tutte le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (ivi compresa la necessità di una delibera assembleare *ex art. 2393, co. 1, c.c.*); con relativi orientamenti giurisprudenziali di supporto.

Ma cosa accade quando la nomina manchi del tutto (c.d. “direttore generale di fatto”, cioè persona non investita formalmente della carica), ovvero quando la stessa sia stata effettuata da un organo sociale cui lo statuto non attribuiva detto potere <sup>(12)</sup>? Troverà egualmente applicazione il generale richiamo contenuto nell'art. 2396 c.c.?

---

<sup>12</sup> Sulla configurabilità di un'assunzione “di fatto” della carica di direttore generale, così come di una sua nomina irrituale (effettuata cioè da un organo non legittimato dallo statuto), sussiste sostanziale concordia di vedute in giurisprudenza e (seppur meno) in dottrina. Ciò, fondamentalmente, in virtù dell'applicazione, alla figura del direttore generale, dei risultati raggiunti relativamente alla fattispecie dell'“amministratore di fatto” (in tal senso, cfr. Cass. 18 luglio 1973, n. 2113; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; BORGIOLO, (nt. 9), 165 s.; BONELLI, (nt. 6), 229; NAZZICONE – PROVIDENTI, *Amministrazione e controlli nella società per azioni*, Milano, Giuffrè, 2010, 332. Secondo FOLLADORI, (nt. 3), 511 s., anche l'art. 2396 c.c. riconoscerebbe (implicitamente) la possibilità di un direttore generale privo di formale nomina, in quanto detta disposizione, «precisando che ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto si applicano le disposizioni relative alla responsabilità degli amministratori, sembrerebbe sottintendere la possibilità che la nomina avvenga in altro modo (tacitamente, o, comunque, da parte di un organo diverso dall'assemblea in assenza di una competenza espressa in tal senso dallo statuto)».

Secondo una prima e restrittiva linea interpretativa, fondata sulla lettera dell'art. 2396 c.c., non sarebbe possibile applicare il regime di responsabilità previsto per gli amministratori al direttore generale che non risulti nominato dall'assemblea o dall'organo previsto dallo statuto<sup>13</sup>). Secondo tale impostazione, il direttore generale andrebbe ad assumere un ruolo apicale assimilabile agli amministratori (e quindi risponderebbe in base alle peculiari e severe regole di responsabilità previste per gli stessi) soltanto nel caso in cui tale ruolo discenda dalla volontà dei soci (volontà diretta, in caso di nomina da parte dell'assemblea; volontà indiretta, in caso di nomina da parte dell'organo indicato dai soci nello statuto). Peraltro, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, risulterebbe già in principio preclusa un'interpretazione estensiva o analogica finalizzata ad allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi diverse da quelle normativamente e specificamente indicate<sup>14</sup>).

Tale linea interpretativa non comporterebbe peraltro il rischio di lasciare impunito il direttore generale (“di fatto”, o irritualmente

---

<sup>13</sup> Cfr, in tal senso, seppur talvolta con differenti argomentazioni e sfumature di pensiero, ABBADESSA, (nt. 5), 465 ss.; FRANZONI, *Sub art. 2396*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2008, 602; BONELLI, (nt. 6), 299; SANFILIPPO, (nt 5), 490 ss; NAZZICONE – PROVIDENTI, (nt 12), 330; JAEGER – DENOZZA – TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2010, 384; ANTONETTO, *Sub art. 2396 c.c.*, in COTTINO ET AL. (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, Zanichelli, 2004, 841; FERRARA e CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 15a ed., Milano, Giuffrè, 2011, 573 s.; G. VISENTINI, *L'amministrazione della società per azioni*, Roma, Dike Giuridica, 2016, 262 ss.; TOFFOLETTO, in AAVV. *Diritto delle società. Manuale breve*, 3a ed., Milano, Giuffrè, 2006, 232; SALAFIA, *Il direttore generale e il direttore amministrativo. Funzioni e responsabilità*, in *Soc.*, 1997, 628; SAMBUCCI, (nt. 7), 721; GAMBINO e SANTOSUOSSO, *Società di capitali*, 3a ed., Torino, Giappichelli, 2010, 142; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, 15a ed., Torino, Utet, 2016, 352; nonché, in giurisprudenza, Cass. 5 dicembre 2008, n. 28819; Cass. 18 novembre 2015, n. 23630; Cass. 13 gennaio 2020, n. 345; e cfr. in senso analogo Cass. 8 novembre 1984, n. 5640; Cass. 12 dicembre 2003, n. 18995; C. Stato, 21 ottobre 2011, n. 5461; Trib. Milano 25 febbraio 1971, in *Dir. fall.* 1971, II, 775.

<sup>14</sup> Così espressamente Cass. 18 novembre 2015, n. 23630, cit..

nominato) colpevole di atti di *mala gestio*; ben potendo lo stesso essere perseguito in base alle regole giuslavoristiche o alla disciplina generale in tema di responsabilità civile, ovvero infine considerandolo “amministratore di fatto” qualora ne sussistano i presupposti (*i.e.*: compimento sistematico di atti gestori).

Secondo una differente interpretazione <sup>(15)</sup>, sarebbe invece possibile applicare le disposizioni che disciplinano la responsabilità degli amministratori anche al di fuori delle specifiche ipotesi di nomina del direttore generale previste dall’art. 2396 c.c.; non apparendo sensato, di fronte a una sostanziale parità di poteri e funzioni, riconnettere un regime di responsabilità in capo al direttore generale differenziato in relazione alle possibili modalità di nomina.

In altri termini, indipendentemente dalle modalità di nomina, al fine di riconoscere (e qualificare) la figura del direttore generale ai sensi dell’art. 2396 c.c. (quindi per applicare allo stesso le regole sulla responsabilità degli amministratori) sarebbe sufficiente che la persona in questione svolga *in concreto* le funzioni tipiche del direttore generale, quindi svolga funzioni di alta gestione dell’impresa sociale, al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati, operando in rapporto diretto con gli amministratori al fine di attuare le direttive dagli stessi impartite.

Questa tesi si fonda sostanzialmente sull’equiparazione, ormai assodata <sup>(16)</sup>, degli “amministratori di fatto” agli amministratori ritualmente nominati; in virtù poi del generale principio che vuole

---

<sup>15</sup> BORGIOLI, (nt. 9), 163; Cass. 14 ottobre 2005, n. 19903; Cass. 12 giugno 2007, n. 13765; Cass. 14 settembre 1999, n. 9575; Trib. Napoli, 20 aprile 1989, in *Soc.*, 1989, 1163. Cfr. anche FOLLADORI, (nt. 3), 515 ss., la quale – all’esito di un’indagine finalizzata a individuare la *ratio* della legittimazione riconosciuta dalla legge in capo ai soci e ai sindaci per proporre l’azione di responsabilità – conclude prescindendo dalle modalità con cui è stata effettuata la nomina del direttore generale al fine di ritenere applicabili le disposizioni concernenti la responsabilità degli amministratori anche nei confronti di tale esponente apicale; nonché LUCIANO, (nt. 6), 1500, traendo spunto dalla normativa secondaria dettata dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia.

<sup>16</sup> Cfr. Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; Cass. 6 marzo 1999, n. 1925.

l'area del potere necessariamente coincidente con quella della responsabilità.

La prima tesi convince maggiormente, se non altro perché, al di là delle molteplici possibili letture a supporto della stessa, sia nel caso di direttore generale di fatto, che nel caso di direttore generale nominato da un organo sociale sfornito della legittimazione statutaria, l'assunzione della funzione direttiva non deriva da una volontà diretta (nomina assembleare) o indiretta (indicazione statutaria dell'organo legittimato alla nomina) dei soci, tesa a consentire lo svolgimento di attività gestorie al di fuori dell'organo amministrativo; con ciò venendo conseguentemente a mancare il presupposto (la "base" stessa) per estendere anche al direttore generale le disposizioni concernenti le responsabilità proprie degli amministratori (nominati dai soci).

3. *Le azioni giuslavoristiche esercitabili nei confronti del direttore generale.* – Altro profilo critico che occorre affrontare è quello relativo all'effettiva portata dell'inciso finale dell'art. 2396 c.c., introdotto dalla riforma del 2003.

Come noto, la nuova disposizione, dopo aver confermato il principio dell'applicabilità al direttore generale delle disposizioni concernenti la responsabilità degli amministratori, fa «salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società».

La disposizione è piuttosto chiara nel considerare la possibilità tanto di una responsabilità del direttore generale derivante dalla violazione di regole proprie del diritto societario, quanto di una sua responsabilità derivante dalla violazione di regole proprie del diritto del lavoro <sup>(17)</sup>.

Rispetto al primo tipo di responsabilità, è evidente che il direttore generale è chiamato a rispondere – sia nei confronti della società, che nei confronti dei soci, dei terzi e dei creditori sociali – dei danni derivanti da suoi eventuali atti di *mala gestio*, compiuti in violazione

---

<sup>17</sup> Peraltro, detta possibilità era fondamentalmente riconosciuta anche prima della novella del 2003; cfr. Cass. S.U. 30 marzo 2007, n. 7880; Cass. 10 aprile 1985, n. 2368.



dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, beninteso nei limiti dei compiti gestionali affidatigli.

Rispetto invece alla responsabilità derivante dalla violazione di regole giuslavoristiche, il direttore generale è chiamato a rispondere di ogni violazione degli artt. 1176, 2104 e 2105 c.c., norme che impongono al lavoratore di eseguire con fedeltà e obbedienza la prestazione, anche poi in assenza di particolari direttive del datore di lavoro, secondo la particolare qualità dell'attività dovuta, risultante dalle specifiche mansioni che la definiscono, osservando tutte quelle cautele e quei comportamenti che si rendono necessari al fine di assicurare una gestione professionalmente corretta<sup>(18)</sup>. Ed è evidente che la società, in detti casi, potrà reagire sia sul piano *disciplinare* (sino al licenziamento del direttore), che sul piano *risarcitorio*, esercitando le azioni mirate al risarcimento del danno prodotto dall'inadempimento del direttore in relazione al rapporto di lavoro che lo lega alla società.

Fermo quanto appena detto, va comunque rilevato come possano darsi ipotesi in cui le violazioni poste in essere dal direttore generale non risultano riconducibili con certezza soltanto alle regole societarie, ovvero soltanto a quelle giuslavoristiche. È, ad esempio, il caso della violazione del divieto di concorrenza, all'evidenza potenzialmente implicante sia una responsabilità *ex art. 2392*, co. 1, c.c., che una responsabilità *ex art. 2105* c.c.<sup>(19)</sup>.

Sussiste peraltro anche la possibilità di potenziali "conflitti" tra discipline (societaria e giuslavoristica); ancora, ed esemplificativamente: tra l'*obbligo di obbedienza* relativamente alle decisioni della società-datore di lavoro (obbligo sussistente in capo al direttore generale, in quanto dipendente), da un lato, e il *diritto di dissenso* (art. 2393, co. 3, c.c.), relativo all'esecuzione di delibere consiliari ritenute illegittime<sup>(20)</sup>, dall'altro.

---

<sup>18</sup> Cfr., in punto, Cass. 17 giugno 2011, n. 13425.

<sup>19</sup> In arg. cfr. FOLLADORI, (nt. 3), 524.

<sup>20</sup> Nel caso in cui il direttore generale ritenga di non dover eseguire la delibera consiliare, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, è dubbio se lo stesso sia tenuto a far annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle delibere del

In questo quadro, è importante comprendere quale sia la disciplina applicabile (societaria, ovvero giuslavoristica), anche poi per accertare la necessità (o meno) di una delibera assembleare come condizione legittimante l'azione di responsabilità. Non è difatti neppure pensabile che la scelta dell'azione (giuslavoristica o societaria) sia del tutto "libera", lasciata cioè alla piena discrezionalità degli amministratori <sup>(21)</sup>.

Al riguardo, la scelta del tipo di regime applicabile all'azione dovrebbe dipendere innanzitutto dalla natura risarcitoria, o meno, dell'azione stessa; laddove andrebbe esclusa l'azione societaria in tutti quei casi in cui manchi una pretesa risarcitoria (ad esempio, e tipicamente, nel caso di mera azione disciplinare, o di licenziamento). In tali casi, in applicazione dell'ultimo inciso dell'art. 2396 c.c., dovrebbe trovare applicazione (soltanto) la disciplina propria del diritto del lavoro.

Nei casi invece in cui si agisca per il risarcimento del danno, occorre distinguere il caso di contestazione concernente (la *mala gestio* in) mansioni svolte dal direttore generale nell'ambito delle sue funzioni *apicali* (ad esempio: acquisizione di un pacchetto azionario di maggioranza in un'impresa concorrente), dal diverso caso di contestazione avente ad oggetto (la *mala gestio* in) mansioni svolte nell'ambito di funzioni *non apicali* (ad esempio: ingiustificato demansionamento di personale subordinato retribuito per funzioni

---

consiglio di amministrazione, dandone poi immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (ex art. 2392, co. 3, c.c.). Secondo l'opinione maggiormente condivisibile (ABBADESSA, (nt. 5), 475 ss.; FRÈ e SBISÀ, sub *art. 2396*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1997, 874; SANFILIPPO, (nt. 5), 490 ss.; FRANZONI, *La responsabilità dei direttori generali e dei liquidatori*, in *Tratt. dir. comm. Galgano*, XIX, Padova, Cedam, 1994, 217), l'obbligo di annotazione e di comunicazione al presidente dell'organo di controllo dovrebbe sussistere; mentre secondo diversa opinione (BORGIOLI, (nt. 9), 316), al fine di escludere la propria responsabilità, per il direttore generale sarebbe invece sufficiente non concorrere all'approvazione della decisione (poi naturalmente non eseguita). In argomento cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere 20 febbraio 2009, in *Banca borsa*, 2011, II, 317; e v. anche, in peculiare prospettiva, LUCIANO, (nt. 6), 1508.

<sup>21</sup> Nel senso negato nel testo parrebbe invece orientato ANTONETTO, (nt. 13), 850.

superiori); laddove allora soltanto nel primo caso potrebbe trovare applicazione la disciplina prevista dal diritto societario, mentre nel secondo caso troverebbero esclusiva applicazione le regole proprie del diritto del lavoro <sup>(22)</sup>.

In ogni caso, il giudice competente a giudicare l'azione *risarcitoria* resterebbe sempre il Tribunale delle imprese <sup>(23)</sup>.

Nel quadro appena tratteggiato, emerge quindi che la decisione se intraprendere, o meno, un'azione di responsabilità, avente carattere risarcitorio e relativa a eventuali atti di *mala gestio* compiuti dal direttore generale nell'ambito delle sue mansioni apicali, spetta esclusivamente all'assemblea dei soci; risultando così sottratta a ogni potere deliberativo degli amministratori, ai quali risulta pertanto riservata unicamente ogni decisione inerente le possibili azioni giuslavoristiche da intraprendere contro il direttore generale, quale dipendente.

Ciò posto, è evidente che la competenza esclusiva dell'assemblea in ordine all'azione risarcitoria di responsabilità ben potrebbe in principio comportare atteggiamenti "clementi" della maggioranza dei soci nei confronti di un direttore generale relativamente al quale risultano invece sussistere tutti i presupposti per deliberare un'azione di tal tipo. Ma il rischio di (ingiustificate) posizioni eccessivamente benevole da parte della maggioranza appare in un certo qual modo

---

<sup>22</sup> In tal senso, convincentemente, FOLLADORI, (nt. 3), 526 ss..

<sup>23</sup> In tal senso depone, senza particolari problemi interpretativi, la disciplina speciale: cfr. l'art. 3, co. 2, lett. *f*, d.l. 24 gennaio 2012, conv. nella l. 24 marzo 2012, n. 27; nonché l'art. 144-*ter* disp. att.; normativa che, nel suo complesso, "impone" la competenza funzionale del Tribunale delle imprese in tutti i casi di azione risarcitoria promossa contro un direttore generale. Precedentemente alla riforma del 2012, cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9090, ove sottolineato come l'azione di responsabilità sia nettamente distinta (per *causa petendi* e *petitum*) dall'azione avente ad oggetto la prestazione d'opera a fronte di un compenso (rapporto di lavoro); con la conseguenza che la prima azione risulterà di competenza esclusiva del giudice ordinario e non di quello del lavoro. Laddove siano state poi intentate sia un'azione societaria che un'azione giuslavoristica, dovendosi ammettere un concorso di azioni, ogni azione – non essendo le stesse oggettivamente connesse e, pertanto, non riunibili – seguirà il suo distinto rito.

mitigato dalla concorrente competenza del collegio sindacale a promuovere l'azione di responsabilità (art. 2393, co. 3, c.c.)<sup>(24)</sup> e dalla possibilità che una qualificata minoranza di soci decida comunque di agire per il risarcimento (art. 2393-*bis* c.c.).

E, sotto altro profilo, vale altresì rimarcare come – a differenza che nelle azioni giuslavoristiche intentate contro il direttore generale – l'azione di responsabilità regolata dal diritto societario possa essere rinunciata o fatta oggetto di transazione non già in base alla semplice volontà degli amministratori, bensì esclusivamente in base alla volontà di una maggioranza qualificata di soci espressa in assemblea<sup>(25)</sup>.

4. *La prescrizione dell'azione contro il direttore generale.* – Un ultimo cenno merita infine il delicato profilo della prescrizione.

Come noto, in linea generale, ai sensi dell'art. 2949 c.c., i diritti derivanti dai rapporti sociali si prescrivono in cinque anni; iniziando tale prescrizione breve a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); cioè (almeno per quanto interessa l'azione di responsabilità) dal giorno in cui viene a prodursi (ovvero a

---

<sup>24</sup> Al riguardo, avverte opportunamente BENCINI, *I sindaci fra denuncia di gravi irregolarità ed azione di responsabilità nei confronti degli amministratori*, in ALESSI-ABRIANI-MORERA (a cura di), *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, Milano, Giuffrè, 2007, 484, come possa comunque configurarsi «il rischio di una ritorsione degli effetti dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi sindaci che ne hanno deliberato l'avvio», ove pertanto l'organo di controllo, al fine di promuovere detta azione senza «correre il rischio di rimanerne intrappolato *per culpa in vigilando*, dovrà giocoforza essere in grado di provare di aver adottato un comportamento diligente, avendo in precedenza espresso, ad esempio, il proprio dissenso nei confronti di condotte gestionali poi rivelatesi oggetto di contestazione».

<sup>25</sup> Art. 2393, co. 6, c.c.: «La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-*bis*».

manifestarsi), in capo al patrimonio sociale, il danno che si vorrebbe veder risarcito <sup>(26)</sup>.

Sino alla riforma societaria del 2003 detti principi risultavano comunque integrati dal disposto dell'art. 2941, n. 7, c.c., ove, in un'evidente prospettiva di tutela della parte creditrice, era previsto che la prescrizione relativa all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori doveva considerarsi *sospesa* per tutto il periodo di durata della loro carica; sicché, in definitiva, il *dies a quo* per calcolare la prescrizione dell'azione di responsabilità finiva per coincidere con il giorno della cessazione della carica dell'esponente.

Tale peculiare disposizione in materia di sospensione della prescrizione – di natura e portata chiaramente eccezionali – non veniva ritenuta applicabile, né analogicamente, né estensivamente, al direttore generale (così come invero neppure ai sindaci), ritenendosi la stessa riferibile esclusivamente agli amministratori <sup>(27)</sup>.

Gli è che la riforma del 2003 – in prospettiva di *favor* nei confronti di chi assume incarichi societari di gestione – ha introdotto, all'art. 2393, co. 4, c.c., una disposizione in base alla quale l'azione di responsabilità «può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica»; con ciò, in definitiva, finendo per “assorbire” la norma di cui all'art. 2941, n. 7, c.c., la quale oggi, inevitabilmente, finisce nella sostanza per non trovare più alcuna applicazione <sup>(28)</sup>.

---

<sup>26</sup> Cfr. App. Bologna, 23 aprile 2002, in *Gius.* 2002, 1884.

<sup>27</sup> Cfr., con ampia e articolata motivazione, Cass. 12 giugno 2007, n. 13765, ove il fondamento che dovrebbe essere alla base dell'ipotesi di sospensione della prescrizione nel caso di azione verso i soli amministratori viene individuato nella circostanza per cui le informazioni sulla possibilità di esercitare un'eventuale azione di responsabilità contro gli stessi dovrebbe provenire proprio dall'organo di gestione; il quale, finché resta in carica, sarebbe potenzialmente in grado di occultare notizie utili in base alle quali ricavare fattispecie di *mala gestio*; conf., NAZZICONE – PROVIDENTI, (nt. 12), 332.

<sup>28</sup> In tal senso anche F. VASSALLI, sub *art.* 2393, in *Società di capitali. Commentario Niccolini Stagno d'Alcontres*, Napoli, Jovene, 2004, 691.

Ora, a ben vedere, per l'amministratore, l'attuale assetto normativo si rivela chiaramente più favorevole rispetto al precedente; se non altro perché, oggi, l'amministratore (potenziale) debitore risulta ormai svincolato dalla regola prevista dall'art. 2935 c.c., la quale, come visto, portava a far coincidere il *dies a quo* della prescrizione con il giorno in cui veniva effettivamente a prodursi (o a manifestarsi) il danno in capo al patrimonio della società.

È infatti evidente come tale danno (e quindi la stessa integrazione dell'obbligazione risarcitoria) ben potrebbe verificarsi sia *durante* che *dopo* la maturazione del quinquennio posteriore alla cessazione della carica; con allora, nel primo caso, un'evidente compressione del tempo per l'esercizio dell'azione e, nel secondo caso, addirittura l'impossibilità di esercitarla per effetto dello spirare del termine previsto dall'art. 2393, co. 4, c.c. <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>.

E in questo quadro, se nel precedente contesto normativo veniva esclusa, come visto, l'applicabilità al direttore generale del regime della sospensione della prescrizione previsto dall'art. 2941, n. 7, c.c., considerando tale norma eccezionale e non estendibile a figure diverse da quella dell'amministratore <sup>(31)</sup>, non è dato oggi ravvisare alcuna

---

<sup>29</sup> Si pensi all'ipotesi, invero tipica, dell'omissione degli obblighi contributivi o fiscali; ove il danno in capo alla società potrebbe manifestarsi diversi anni dopo l'omissione stessa, a causa della (normale) tempistica "differita" degli accertamenti previdenziali e tributari.

<sup>30</sup> F. VASSALLI, (nt. 28), 690, conferma che la nuova disposizione di cui all'art. 2393, co. 3, c.c. finisce per rappresentare «una deroga eccezionale, in favore di chi assuma incarichi gestionali, al principio generale secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»; cfr. anche, in senso conf., CALVOSA, *La prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società per azioni*, in M. CAMPOBASSO et al. (a cura di), *Società, banche e crisi di impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, Torino, Utet, 2014, 935 ss.; S. DI AMATO, *Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.* 2003, I, 297. Va dato comunque conto dell'orientamento per cui, nonostante il disposto di cui all'art. 2393, co. 4, c.c., nel caso di danno manifestatosi dopo la cessazione della carica, il *dies a quo* andrebbe fatto comunque coincidere con il giorno in cui il danno si è manifestato (e cfr. gli aa. citati da G.F. CAMPOBASSO, (nt. 5), 387, nota 85).

<sup>31</sup> Cfr. Cass. 12 giugno 2007, n. 13765, cit..

ragione per ritenere non applicabile anche al direttore generale la norma di cui all'art. 2393, co. 4, c.c. (da intendersi quindi richiamata, al pari di tutte le altre disposizioni in tema di responsabilità, dall'art. 2396 c.c.); con allora, al contrario di quanto è stato per gli amministratori, un "peggioramento", per il direttore generale, della sua posizione relativamente al tempo del possibile esercizio dell'azione di responsabilità <sup>(32)</sup>.

Gli è infatti, ad esempio, che: *(i)* se nell'ambito del precedente contesto normativo un danno eventualmente prodottosi due anni prima della cessazione del direttore generale dalla sua carica avrebbe visto l'azione di responsabilità ancora esercitabile soltanto per il triennio successivo alla cessazione (cinque anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, *ex art.* 2935 c.c., senza poi che il creditore potesse godere della sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c.), *(ii)* nell'ambito del contesto normativo attuale tale danno potrebbe invece vedere l'azione di responsabilità esercitabile fino a sette anni dopo il prodursi del danno (due anni residui di carica, oltre cinque anni successivi *ex art.* 2393, co. 4, c.c.) <sup>(33)</sup>.

UMBERTO MORERA

---

<sup>32</sup> Fermo, beninteso, l'ordinario termine di prescrizione per la responsabilità contrattuale (giuslavoristica) in capo al direttore generale laddove venga esercitata un'azione in base al rapporto di lavoro che lo lega alla società.

<sup>33</sup> A ben considerare, la disposizione speciale di cui all'art. 2393, co. 4, c.c. consente l'esercizio dell'azione ("*può essere esercitata*") sino allo spirare del quinto anno successivo alla cessazione della carica; così eccezionalmente "estendendo" temporalmente la normale prescrizione quinquennale nell'ipotesi in cui il danno si sia manifestato antecedentemente alla cessazione della carica.

## **Abstract**

The first aim of the article is to define the “*direttore generale*” (“general manager”), which is not precisely identified by Italian legislation. This definition is necessary in order to determine the addressees of art. 2396 of the Italian Civil Code, under which the rules on directors’ liability also apply to “general managers”. The article also deals with the problem as to whether the above-said liability applies differently to “general managers” depending upon the way they were appointed. Attention is also devoted to the hypothesis where the company brings against its “general manager” not only an action for redress under company law but also under labor law. Finally, the statute of limitation on liability actions against the general manager is analyzed.